

TAR VENETO, Sezione I - Sentenza 09/05/2003 n. 2651

legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

L'art. 7, comma 1°, lett. i), punto 6, della L. 1 agosto 2002, n. 166 (che ha introdotto nell'art. 17 della legge 109/94 il comma 12 ter, secondo cui "fino all'emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001"), ha inteso fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell'intervenuta impugnazione del decreto di approvazione delle tariffe dinanzi al T.A.R. del Lazio; diversamente da quanto affermato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002, deve ritenersi che il richiamo contenuto nella norma de quo alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non abbia natura formale, ma recettizia; per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, pertanto, l'annullamento del D.M. 4 aprile 2001 (successivamente intervenuto per vizi del procedimento), pur esplicando la sua ordinaria incidanza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell'applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato, ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento.